

Regolamento delle Giudicature di pace (del 1° aprile 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti l'art. 30 cpv. 3 e l'art. 90 cpv. 1 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria;

d e c r e t a :

Art. 1 La supplenza tra le Giudicature di pace è stabilita come segue:

- per il circolo di Mendrisio, la Giudicatura di Balerna;
- per i circoli di Balerna, Stabio, Riva San Vitale e Caneggio, la Giudicatura di Mendrisio;
- per il circolo di Lugano ovest, la Giudicatura di Lugano est e viceversa;
- per i circoli di Agno, Ceresio, Carona e Vezia, la Giudicatura di Lugano ovest;
- per il circolo di Breno, la Giudicatura di Sessa;
- per il circolo della Magliasina, la Giudicatura di Sessa e viceversa;
- per il circolo di Taverne e di Sonvico, la Giudicatura di Capriasca;
- per il circolo di Capriasca, la Giudicatura di Taverne;
- per il circolo di Locarno, la Giudicatura delle Isole;
- per i circoli delle Isole, del Gambarogno, della Melezza e della Navegna, la Giudicatura di Locarno;
- per il circolo della Verzasca, la Giudicatura della Navegna;
- per il circolo di Onsernone, la Giudicatura della Melezza;
- per il circolo della Rovana, la Giudicatura di Maggia;
- per i circoli di Maggia e della Lavizzara, la Giudicatura della Rovana;
- per il circolo di Bellinzona, la Giudicatura della Riviera;
- per i circoli della Riviera, di Giubiasco e del Ticino, la Giudicatura di Bellinzona;
- per il circolo di Acquarossa, la Giudicatura di Malvaglia;
- per i circoli di Malvaglia ed Olivone, la Giudicatura di Acquarossa;
- per il circolo di Giornico, la Giudicatura di Faido e viceversa;
- per il circolo di Quinto, la Giudicatura di Airolo e viceversa.

Art. 2 ¹Il giudice di pace è responsabile dell'ordine degli incarti.

²Egli li classifica secondo il tipo di procedura seguente:

- tentativo di conciliazione;
- procedura semplificata;
- procedura sommaria;
- divieto giudiziale;
- in materia penale, tentativo di conciliazione nei reati a querela di parte.[\[1\]](#)

³Ogni causa viene registrata in un incarto separato.

Art. 3 Il giudice di pace tiene nell'incarto un protocollo di ogni atto di procedura (ricezione di un atto, udienza o altro) e una distinta delle tasse incassate e delle spese.

Art. 4 Ogni anno, il giudice di pace presenta al Consiglio di Stato un rendiconto dei casi trattati.

Art. 5 Il regolamento dell'11 novembre 2003 delle giudicature di pace è abrogato.

Art. 6 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° giugno 2009.

~~~~~Pubblicato nel BU **2009**, 169.

[\[1\]](#) Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.